

SCHEMA DI ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTO DI ATTIVITÀ VOLONTARISTICA INDIRIZZATA AI RICHIEDENTI ASILO OSPITI SUL TERRITORIO COMUNALE

L'anno 2017 il giorno del mese di in Balzola

TRA

Il Comune di ----- con sede in ----- , P.Iva -----, in persona del -----
-----, ----- domiciliato presso la Casa Comunale di ----- (di seguito per
brevità denominato “**Comune**”)

E

Il Soggetto gestore della struttura di accoglienza ----- di -----
(di seguito per brevità denominato “**Ente gestore**”)

VISTI:

- gli articoli 14 e ss del Codice civile recanti disposizioni sulle associazioni, fondazioni e comitati;
- la legge 11 agosto 1991 n. 266 “Legge quadro sul volontariato”;
- la legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”;
- la legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”
- la legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 “ Testo unico delle disposizioni concernenti disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione”;

– la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione protocollo n. 14290 del 27 novembre 2014 avente ad oggetto “attività di volontariato svolte da migranti”;

PREMESSO CHE:

- la promozione dei diritti di cittadinanza e dell’inclusione sociale dei cittadini stranieri e di tutti coloro che si trovano a vivere condizioni di marginalità o di esclusione rappresenta un valore guida per le politiche nazionali, della Regione e degli Enti Locali da realizzarsi attraverso il contributo e la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali,
- l'evoluzione dei fenomeni migratori connessa anche ai mutamenti nello scenario internazionale, richiede il continuo adeguamento delle strategie di accoglienza da sviluppare nei territori;
- sul territorio nazionale è in atto da alcuni anni un costante e consistente flusso di migranti non programmati per i quali è necessario attivare immediate forme di accoglienza;
- in particolare lo sbarco sulle coste italiane di migliaia di cittadini provenienti da paesi asiatici, africani, nordafricani ha determinato uno straordinario afflusso di natura umanitaria;
- il fenomeno ha raggiunto in quest’ultimo periodo dimensioni particolarmente preoccupanti per numero di arrivi, ed è estremamente difficile rispondere adeguatamente alla loro accoglienza;
- sul territorio comunale sono presenti migranti ospiti della struttura di accoglienza Don Lugani

RILEVATO che questa Amministrazione intende favorire l’inserimento sociale dei migranti in quanto la coesione sociale contribuisce alla prevenzione e al superamento delle cause dei conflitti e al miglioramento generale delle condizioni della sicurezza pubblica.

RICHIAMATA la D.G.C. n. 46 del 13/06/2017 con il quale si è provveduto ad approvare lo schema di “Accordo per la realizzazione di attività di volontariato nell’ambito di progetti di inserimento sociale per i migranti”.

tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO

Il presente Accordo regola i rapporti che si instaurano tra il COMUNE DI BALZOLA e la Cooperativa Don Lugani con sede in Meleti (LO), soggetto gestore della struttura di accoglienza straordinaria (CAS) sita in Balzola, Via Montebello 12 per la realizzazione di un progetto di inserimento sociale che attraverso attività di volontariato svolta in ambiti di utilità sociale e di pubblico interesse possa arricchire la conoscenza del territorio e migliorare l'integrazione dei migranti che abbiano:

- presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale o siano in attesa della definizione del ricorso in caso di impugnativa della decisione negativa della competente Commissione territoriale;
- richiesto liberamente e volontariamente l'iscrizione all'Albo Volontari comunale.
- sottoscritto il Progetto di Volontariato predisposto dal Comune.

Le attività di volontariato proposte ai migranti sono quelle contenute nel progetto, allegato "sub.1" alla presente convenzione quale sua parte integrante e sostanziale.

L'attività di volontariato non si configura in alcun modo come sostitutiva delle normali attività di lavoro strutturato e retribuito.

ART. 2 – SOGGETTI DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio è rivolto ai cittadini stranieri provvisoriamente ospiti della struttura di accoglienza straordinaria (CAS) sita in Balzola in via Montebello 12 ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1.

ART. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Ente gestore si impegna ad informare i migranti accolti della possibilità di svolgere attività di volontariato ed a collaborare con il Comune promotore dei progetti di volontariato nello svolgimento delle attività di tipo formativo.

E' necessario che prima dell'avvio del progetto siano condivise con il volontario finalità e modalità dell'attività svolta. Il servizio dovrà essere svolto con le modalità ed entro i termini previsti dal progetto allegato "sub. 1" al presente accordo.

In particolare l'attività dovrà svolgersi in una fascia oraria massima di 10 ore per tre giorni alla settimana dalle ore 7.30 alle ore 12.30.

Rimane facoltà del Comune, concordare altre fasce orarie che dovranno comunque essere accettate dai volontari coinvolti nel progetto.

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.

IL Comune fornirà all'Ente gestore un periodico resoconto sull'attività svolta dal migrante al fine di consentire un monitoraggio della stessa all'interno del percorso educativo individuale che è alla base del patto di accoglienza.

ART. 4 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione il Comune si impegna ad:

- a) organizzare le attività proposte nel progetto;
- b) affiancare un referente al soggetto volontario, appositamente individuato nel progetto che coordini lo svolgimento delle attività assegnategli.
- c) mettere a disposizione del volontario eventuale vestiario, attrezzature e quant'altro necessario nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'ENTE GESTORE

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'Ente gestore si impegna a:

- a) garantire la disponibilità dei profughi ospiti della struttura per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione
- b) provvedere alle coperture assicurative del migrante volontario contro infortuni e responsabilità civile verso terzi sollevando il Comune di Balzola da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della presente convenzione così come previsto dall'art.4 comma 1 e art. 7 comma 3, della legge n. 266/1991 e dall'articolo 30 della legge 383/2000.

ART. 6 – DURATA

Il presente Accordo ha decorrenza a partire dalla sottoscrizione e ha validità per anni uno e potrà essere rinnovata o prorogata nei termini di legge.

Il Comune può risolvere il presente accordo in ogni momento, con preavviso di sessanta giorni.

Art.7 . REFISTRAZIONE

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.8, comma 1° della Legge 266/91.

Letto, approvato e sottoscritto

Comune di Balzola

Ente Gestore "Don Lugani Cooperativa sociale a r.l